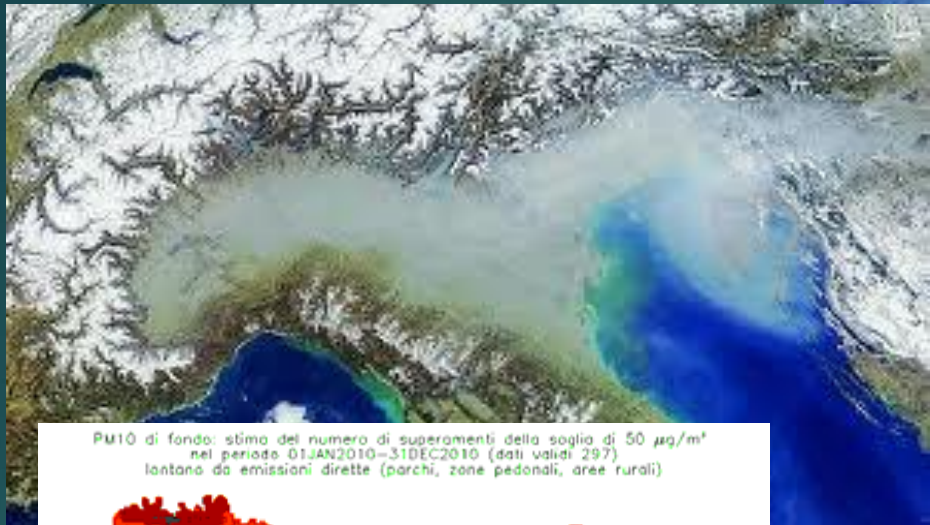


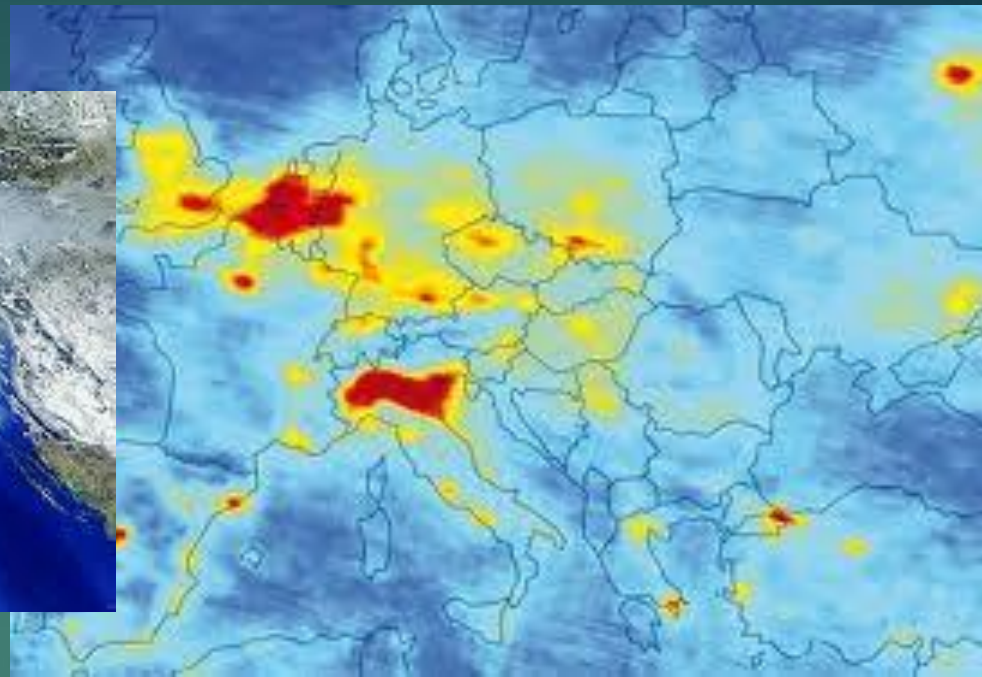
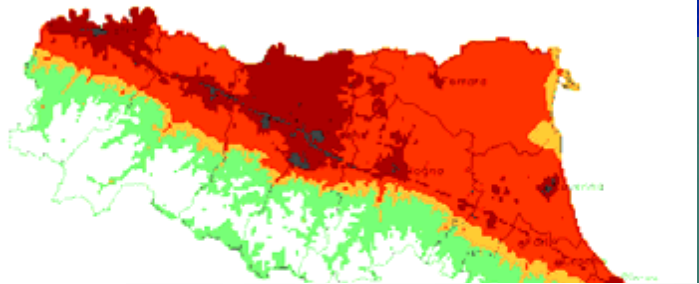


## Corso GGEV Ferrara 2018/2019

DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI  
VIGILANZA ECOLOGICA, VOLONTARIATO,  
FIGURA GIURIDICA DELLE GEV



PM10 di fondo: stima del numero di superamenti della soglia di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$   
nel periodo 01JAN2010-31DEC2010 (dati validi 297)  
lontano da emissioni dirette (parchi, zone pedonali, aree rurali)



L'Emilia-Romagna  
occupa una delle aree  
più inquinate ed  
antropizzate dell'  
intera Europa





A causa della scarsa ventilazione della pianura padana, soprattutto occidentale, dell'industrializzazione e dell'alta densità di popolazione ... che conta circa 20 milioni di abitanti, dagli anni sessanta è molto cresciuto il problema dello smog e dell'inquinamento dell'aria in genere, inquinamento che non colpisce solo le grandi città o le aree industriali ma che si distribuisce ad interessare l'intera macroregione. I telerilevamenti da satellite mostrano come l'inquinamento dell'aria nella pianura padana sia il più grave in Europa, quarto nel mondo (fonte :ESA - Observing the Earth, Air pollution map)

Inoltre, a differenza delle altre grandi pianure europee, la pianura padana è quasi totalmente coltivata, lasciando spazi irrisori a boschi ed altri ambienti naturali



La forte antropizzazione del territorio e l'esigenza di un riequilibrio tra le esigenze produttive e la qualità dell'ambiente si è posta prepotentemente subito dopo il boom economico degli anni sessanta/settanta del secolo scorso. Possiamo leggere l'istituzione delle Guardie Ecologiche Volontarie in Emilia-Romagna come un'espressione di questa nuova attenzione e sensibilità verso il territorio.



Legge Regionale  
Emilia Romagna  
03.07.1989 n.23

Disciplina del servizio  
volontario di vigilanza  
ecologica



## ► LE GEV IN EMILIA ROMAGNA SONO STATE ISTITUITE CON L'ART.14 DELLA L.R. DEL 24 GENNAIO 1977 N.2

Allora i compiti conferiti alle GEV riguardavano la tutela della Flora spontanea e dei prodotti del sottobosco. Le GEV nominate in base alla legge 2, erano all'incirca 1.000 e anche se in quella prima emanazione non c'era traccia di criteri organizzativi qualche gruppo di GEV si era dato una sua struttura, anticipando quella prevista dalla 23/89. Guardie Giurate soggette alla disciplina del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931.  
(requisiti)



Con la L.R. n. 23 del 1989 la figura delle GEV rimane invariata solo per quanto riguarda il requisito di base, e cioè la qualifica di Guardia Giurata.

Per il resto essa viene completamente ridisegnata, sicché ne risulterà un profilo completamente nuovo:

- **Agenti ed operatori ambientali a tutto campo** informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali.
- **Interventi nelle attività di soccorso, di protezione civile** ed emergenze ecologiche
- **Funzioni di vigilanza** in ordine al rispetto delle normative a tutela dell'ambiente.





In quanto alle funzioni di vigilanza (e conseguente attività repressiva in caso di scoperta di reati) in materia ambientale bisogna dire che rappresenta la funzione principe delle Guardie Ecologiche , cioè volontari che sono anche ambientalisti in sintonia con le istituzioni e il dichiarato intento di ricondurre ad un uso sostenibile del territorio.

L'applicazione delle leggi, anche recepite con disastroso ritardo rispetto alle indicazioni della Comunità Europea, deve trovare riscontro puntuale nei comportamenti e nelle culture di approccio al mantenimento ed all'equilibrio degli ecosistemi in cui viviamo.





Questo è ovvio non per motivazioni soggettive o 'per parte presa'; come dire chiudendoci in atteggiamenti rigidi del tipo ' Qui noi non dobbiamo toccare nulla, tutto deve essere lasciato com'è (com'era)'.

E' chiaro invece che:

- Tutti i giorni questa asserzione viene disattesa consapevolmente o meno.
- Quindi è necessaria:  
molta calma, molta determinazione, anche intransigenza, formazione ma anche realismo e Informazione continua.



# Diamo un'occhiata alla legge regionale 23/1989 !

## Articolo 1 - Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le seguenti specifiche finalità:

- diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
- concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale dell'ambiente.

2. A tali fini la Regione promuove la formazione di Guardie Ecologiche Volontarie



## Art. 2

### Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria

1. Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o più raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. I raggruppamenti provinciali o circondariali possono essere promossi anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349. I regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorità di pubblica sicurezza a norma del R.D.L. 26/9/1935, n. 1952. 2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini (1) e delle convenzioni di cui agli artt. 8 e 9.



# COSA FACCIAMO !

## Art. 3 Compiti delle guardie ecologiche volontarie

### 1. Le guardie ecologiche volontarie:

c) **collaborano** con gli enti od organismi pubblici competenti alla **vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale**, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;

d) **collaborano** con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso **di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico**.

2. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito





## CHI CI AUTORIZZA !

Art. 6 - Incarico alle guardie ecologiche volontarie  
1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con ~~provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini.~~ L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 ~~e alla prestazione del giuramento davanti al Sindaco~~ ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

*(Relativo ai requisiti che devono possedere le Guardie particolari e la necessità del giuramento)*



## Art. 6

### Incarico alle guardie ecologiche volontarie

4. *Nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.*



**5. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'art. 255 del R.D. 6 maggio 1940, n.635, Art. 255**

*Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in*

*giudizio fino a prova contraria* **accertino violazioni - che comportino l'applicazione di sanzioni pecuniarie - alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21. Il verbale deve essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, all'autorità competente (in genere il Sindaco del Comune dove viene accertata la violazione) ad emanare l'ordinanza/ingiunzione ~~nonché alla Provincia di rispettiva pertinenza~~ omissis .... anche nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 21 del 1984. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti correnti postali**





- La Gev riveste un ruolo di Pubblico Ufficiale nello svolgimento delle proprie attività
- L'atto di riconoscimento della Guardia Ecologica Volontaria ha una particolare rilevanza giuridica che viene dimostrata solo all'atto dell'esibizione del tesserino personale e del bracciale forniti dalla Regione.

## **ART. 7**

*Sospensione e revoca dell'incarico*

*1. Con atto adottato dalla Provincia .....omissis  
sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale  
l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per  
un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità  
nello svolgimento dei compiti assegnati e può essere revocato ove  
si tratti di irregolarità particolarmente gravi....omissis* **La revoca  
dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata  
inattività .... omissis**

*2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al  
Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.*





## Art. 8

### Compiti delle Province

#### ~~1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:~~

- a) **redigono i programmi di cui all'art. 2**, secondo comma, d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali o circondariali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi;
- b) **ricevono i resoconti dell'attività** espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;
- c) **promuovono il coordinamento con tutti gli enti** od organismi pubblici di cui all'art. 3, lett. c), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione o stipulando direttamente apposite convenzioni con le rappresentanze di raggruppamenti provinciali e circondariali;
- d) **redigono ed inviano alla Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività** svolta nell'anno precedente;
- e) **stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni** cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in



## Art. 9

### Attuazione dei programmi

1. I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 **si attuano mediante convenzioni**. La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie.

## Art. 10

### *Doveri delle guardie ecologiche volontarie*

1. *Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle ~~Province e dal Circondario di Rimini~~(1) nonché dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.*

## **Art. 11**

**Coordinamento regionale** 1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

## **Art. 12**

**Norme finanziarie** 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31

## **Art. 13**

**Modifica di norme L'art. 14 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 è così sostituito:**

"Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecunarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini (1) ".

# Prima Direttiva

ATTUAZIONE L.R. 3 LUGLIO 1989 N. 23 RECANTE "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA".

Con la L.R. n. 23/89 la figura della G.E.V. rimane invariata solo per quanto riguarda il requisito base e cioè la qualifica di guardia giurata; per il resto essa viene completamente ridisegnata, **sicché ne risulta un profilo completamente nuovo**. Nei successivi punti 1, 2, 3, 4 e 5 vengono illustrati i tratti salienti della nuova configurazione delle G.E.V.

**1)** L'art. 3 L.R. n. 23/89, configura le G.E.V. come **agenti ed operatori ambientali a tutto campo**. Ad essi vengono attribuiti compiti e mansioni di vario tipo: informazione e sensibilizzazione sulle problematiche ambientali, interventi nelle opere di soccorso in caso di calamità ed emergenze ecologiche, funzioni di vigilanza



**2)** Quanto alle funzioni di vigilanza (e conseguente attività repressiva in caso di scoperta di reati) il citato art. 3 distingue nettamente due livelli di diversa intensità per l'intervento delle G.E.V.:

- a) **collaborazione con gli Enti ed organismi pubblici** titolari delle funzioni di controllo sull'applicazione delle norme poste a salvaguardia dell'ambiente  
..... Ad esempio la segnalazione di uno scarico abusivo in un corpo idrico ovvero di caratteristiche sensorialmente apprezzabili
- b) **accertamento in forma diretta di infrazioni** comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie previste da disposizioni di leggi o di regolamenti in materia ambientale.

**3)** Un tratto completamente nuovo della figura delle nuove G.E.V. è rappresentato dal loro inserimento in strutture associative obbligatorie costituite dai "raggruppamenti provinciali".

#### **4)** Convenzioni

L'art. 9 L.R. n. 23 chiarisce che l'attività delle G.E.V. si esplica attraverso convenzioni stipulate tra i raggruppamenti e gli Enti ed organismi pubblici che si

- Funzioni di vigilanza : collaborazione - accertamento diretto delle infrazioni
- Obbligo segnalazione reati ex art. 331 c.p.p. pubblico ministero o Ufficiale Polizia Giudiziaria
- Convenzioni
- Costituzione dei Raggruppamenti Provinciali statuto - regolamenti servizio
- Corsi di Formazione - programmi dei corsi
- Corsi di aggiornamento

## Seconda Direttiva

26 novembre 1991, n. 23

- **Estensione dei poteri di accertamento**
- Contenuto singolo atto di nomina
- Modalità di svolgimento e conclusione dei corsi di formazione



## Terza Direttiva

21 novembre 1995, n. 4055

- Requisiti formali per la costituzione e l'operatività di un Raggruppamento
- Caratteristiche minime che deve possedere un Raggruppamento:
  - a) **almeno 30 volontari con nomina e decreto**
  - b) vigilanza ecologica su 1/3 del territorio provinciale
  - c) attività media mensile non inferiore alle 8 ore
- Potere di accertamento (necessità di estendere le competenze anche caccia)
- **Copertura assicurativa a carico delle associazioni legge volontariato)**



## Quarta Direttiva

22 febbraio 2000, n.266

- Definizione dei requisiti operativi e delle programmazioni dei Raggruppamenti
- Modalità dello svolgimento dei corsi ed aggiornamento dei contenuti
- Addestramento delle GEV
- **Estensione poteri di accertamento**
- Possibilità di attuare convenzioni con altri enti oltre la provincia
- Proposta protocollo d'intesa fra Regione-Provincia-Raggruppamento





## Quinta Direttiva

22 dicembre 2008, n.2291

### Premessa

Il servizio volontario di vigilanza ecologica, regolamentato dalla L.R. n. 23/1989, si è configurato nella nostra regione attraverso molteplici attività riconducibili essenzialmente alle seguenti:

- a) **diffusione dell'informazione** con particolare riferimento alle normative di tutela e protezione dell'ambiente ed attività di educazione ambientale;
- b) **vigilanza sul territorio** per prevenire e contrastare reati ambientali;
- c) **soccorso in caso di pubbliche calamità ed emergenze** di carattere ecologico con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi e alla collaborazione per il loro spegnimento.

I Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie (d'ora in poi Raggruppamenti gev) hanno inoltre partecipato e partecipano con nuclei di volontari alle attività di protezione civile nell'ambito della legislazione di settore (L. 225/92 e L.R. 1/2005), effettuano le periodiche esercitazioni e operano anche al di fuori della nostra regione in caso di calamità (alluvioni, incendi, terremoti ecc.).



## 2. Ruolo della Regione

La Regione svolge il ruolo di promozione, indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica. Concede annualmente alle Province un finanziamento .....

## 3. Ridefiniti i ruoli delle Province

- regolamentano l'attività di vigilanza venatoria ( come previsto dalla D.G.R n. 280 del 2008)
- organizzano i corsi di formazione e relativa prova finale
- redigono gli atti di nomina delle GEV
- ricevono i resoconti annuali dell'attività delle GEV

## 4. Ruolo dei raggruppamenti

Omissis .....

- Devono equipaggiare le GEV di un vestiario/divisa comune
- stipulano convenzioni con le Province e i contratti di assicurazione previsti per legge
- promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale

... Segue V^ Direttiva

- Aggiornamento / Ampliamento programma corsi di formazione
- Equivalenza bracciale e rettangolo stoffa cucito sul vestiario

Il logo ufficiale delle  
GEV di Ferrara  
applicato sulle divise



Il logo ufficiale assegnato  
dalla regione E.R.



## 6. Individuazione delle norme su cui conferire poteri di accertamento alle gev

Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari tuttora in vigore individuate con le precedenti direttive regionali su cui le Province, ai sensi dell'art. 6 - comma 2 L.R. n. 23/89 .....

**si dispone che tutte le Province debbano conferire il suddetto potere di accertamento sul seguente nucleo minimo e selezionato di norme:**

- Protezione della natura ed aree protette
- Regolamentazione della raccolta di funghi epigei ed ipogei
- Tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell'attività venatoria e della pesca
- Gestione rifiuti
- Tutela delle acque e spandimenti agronomici
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale
- Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano



## ...Sesta Direttiva

16 maggio 2016

Direttiva per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L. R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica

### 1. Premessa

**La Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13** "Riforma del sistema di governo territoriale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha modificato le competenze previste dalla L.R. n. 23/1989 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", e dalle successive cinque Direttive regionali, con le quali venivano delegate alle Province le funzioni in materia di volontariato ecologico.

## 2.

### Attività della Regione

I compiti della Regione, in applicazione delle norme sopra citate, si delineano come segue:

- a) approvazione del programma quadro delle attività** dei Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie (d'ora in avanti Raggruppamenti GEV) e controllo sul rispetto delle stesse al fine di uniformare le attività sul territorio regionale;
- b) approvazione di uno schema di convenzione-tipo** da adottare per i tutti i Raggruppamenti GEV presenti sul territorio regionale;
- c) approvazione degli atti di nomina delle GEV** che hanno superato l'esame e revoca dei decreti;
- d) redazione ed approvazione dei programmi dei corsi di formazione** e di aggiornamento e relative modalità di svolgimento con l'obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo a livello regionale;
- e) redazione e approvazione di un modello unico di tesserino** di riconoscimento, di atto e di decreto di nomina nonché di bracciale di cui sono dotati le GEV;

f) **nomina di una Commissione di esame regionale** che sarà composta da:

- ☐ uno o più funzionari regionali del Servizio competente;
- ☐ uno o più funzionari di ARPAE;
- ☐ un rappresentante del Raggruppamento;
- ☐ uno o più esperti in materia di legislazione in materia ambientale;
- ☐ uno o più esperti, scelti tra i funzionari regionali, in discipline ecologiche e ambientali;
- ☐ un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto.

**La Commissione sarà unica per tutta la regione,** ~~mentre le sedi delle sessioni di esame potranno variare a seconda dell'ambito provinciale.~~ Per la nomina della commissione si terrà conto delle disposizioni statali e regionali in materia di prevenzione della corruzione, attuando le misure a tale fine previste;

### **3) Attività dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ARPAE**

All'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) spettano i compiti in precedenza conferiti alle Province con la L.R. n. 23/1989 e nello specifico:

1. redazione, nell'ambito del programma quadro regionale, di programmi annuali
2. stipula delle convenzioni con i Raggruppamenti GEV per l'attuazione dei programmi delle attività, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;
3. attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV;
4. redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV, ai fini della ripartizione dei contributi;
5. rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV nell'esercizio delle attività programmate
6. convocazione della Commissione d'esame
7. implementazione e aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica, stato del decreto, montante delle ore di servizio)



- 
8. stipula diretta dei contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le GEV possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico
  9. organizzazione dei corsi di formazione e della relativa prova di esame  
~~.... a tali corsi potranno accedere solo le aspiranti guardie ecologiche~~  
~~—volontarie che abbiano effettuato un periodo di apprendistato presso un~~  
~~—Raggruppamento provinciale pari ad almeno 60 ore o 12 uscite;~~
  10. definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento
  11. promozione del coordinamento degli enti ed organismi aventi competenze sulla vigilanza in materia di inquinamento idrico, smaltimento dei rifiuti, escavazioni materiali litoidi e di polizia idraulica, protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca, tutela del patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale;
  12. gestione dei rapporti con i raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento e del bracciale
  13. **messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV, nei limiti delle risorse disponibili, di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio.**

Il 'consumo' del territorio ad uso industriale, agro-industriale e civile è uno dei più consistenti al mondo, Il confronto tra la

Carta dell'uso del suolo 2003 (ed. 2010) e quella del 2008, che segnala un aumento della superficie "antropizzata" di circa 154 kmq (Fonte PAIR 2020)



## CHE COS'E' IL CONSUMO DI SUOLO !

Abbiamo considerato il consumo di suolo l' "insieme degli usi del suolo che comportano la **perdita dei caratteri naturali** producendo come risultato una superficie artificializzata, la cui finalità non è la produzione e la raccolta di biomassa. È **un processo dinamico che altera la natura del territorio**, passando da condizioni naturali a condizioni artificiali, di cui **l'impermeabilizzazione rappresenta l'ultimo stadio**" (Fonte: Tavolo Interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile dell'area Padano-Alpina-Marittima, *"Analisi, strumenti e politiche di controllo sull'uso del suolo"*, 2012).

La definizione contenuta nella proposta legislativa nazionale, così come modificata dalle Commissioni nel 2014, è stata oggetto di revisione, indicando come consumo di suolo **"l'incremento annuale netto della superficie oggetto di impermeabilizzazione del suolo"**.

A tal proposito, dato atto che il territorio impermeabilizzato è parte del territorio consumato, **abbiamo scelto una definizione di consumo di suolo maggiormente legata al concetto di territorio urbanizzato** (che comprende anche i parchi pubblici e altri spazi non impermeabilizzati costitutivi dell'organizzazione urbana) e dunque riferita al processo di nuova urbanizzazione di suoli liberi, agricoli o naturali.



# Tabelle regionali Emilia-Romagna relative al consumo di suolo

| CATEGORIE                                                   | Regione Emilia-Romagna |        | Provincia di Bologna |        | Provincia di Ravenna |        | Provincia di Forlì-Cesena |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------------------------|--------|
|                                                             | SUP (ha)               | % RER  | SUP (ha)             | % PROV | SUP (ha)             | % PROV | SUP (ha)                  | % PROV |
|                                                             |                        |        |                      |        |                      |        |                           |        |
| <b>URBANIZZATO E INFRASTRUTTURE</b>                         | 228.146                | 10,16% | 42.671               | 11,53% | 20.773               | 11,17% | 20.060                    | 8,43%  |
| Urbanizzato continuo                                        | 189.726                | 8,45%  | 35.674               | 9,64%  | 17.798               | 9,57%  | 15.532                    | 6,53%  |
| Urbanizzato suscettibile di rinaturalizzazione              | 13.252                 | 0,59%  | 2.776                | 0,75%  | 1.047                | 0,56%  | 1.049                     | 0,44%  |
| Urbanizzato sparso                                          | 4.190                  | 0,19%  | 591                  | 0,16%  | 373                  | 0,20%  | 446                       | 0,19%  |
| Infrastrutture extraurbane                                  | 20.978                 | 0,93%  | 3.631                | 0,98%  | 1.555                | 0,84%  | 3.033                     | 1,28%  |
| <b>AGRICOLA</b>                                             | 1.284.097              | 57,20% | 209.730              | 56,65% | 131.809              | 70,90% | 105.871                   | 44,51% |
| Agricolo produttivo                                         | 1.280.670              | 57,04% | 209.081              | 56,47% | 131.365              | 70,66% | 105.435                   | 44,33% |
| Agricolo intercluso                                         | 2.076                  | 0,09%  | 362                  | 0,10%  | 193                  | 0,10%  | 244                       | 0,10%  |
| Agricolo artificializzato                                   | 1.350                  | 0,06%  | 287                  | 0,08%  | 251                  | 0,14%  | 191                       | 0,08%  |
| <b>NATURALE e SEMINATURALE</b>                              | 732.549                | 32,63% | 117.830              | 31,83% | 33.331               | 17,93% | 111.920                   | 47,05% |
| Naturale - Seminaturale                                     | 575.008                | 25,61% | 92.917               | 25,10% | 21.292               | 11,45% | 90.969                    | 38,24% |
| Naturale - Seminaturale in evoluzione                       | 73.354                 | 3,27%  | 14.921               | 4,03%  | 1.893                | 1,02%  | 14.474                    | 6,09%  |
| Naturale - Seminaturale indisponibile                       | 84.187                 | 3,75%  | 9.992                | 2,70%  | 10.146               | 5,46%  | 6.476                     | 2,72%  |
| Numero di edifici sparsi in territorio rurale per categorie |                        |        |                      |        |                      |        |                           |        |
|                                                             | numero di edifici      | %      | numero di edifici    | %      | numero di edifici    | %      | numero di edifici         | %      |
| Urbanizzato sparso                                          | 246.118                | 81%    | 39.144               | 73%    | 22.543               | 63%    | 27.553                    | 75%    |
| Agricolo artificializzato                                   | 57.151                 | 19%    | 14.516               | 27%    | 13.003               | 37%    | 8.973                     | 25%    |
| Totale edifici sparsi                                       | 303.269                | 100%   | 53.660               | 100%   | 35.546               | 100%   | 36.526                    | 100%   |

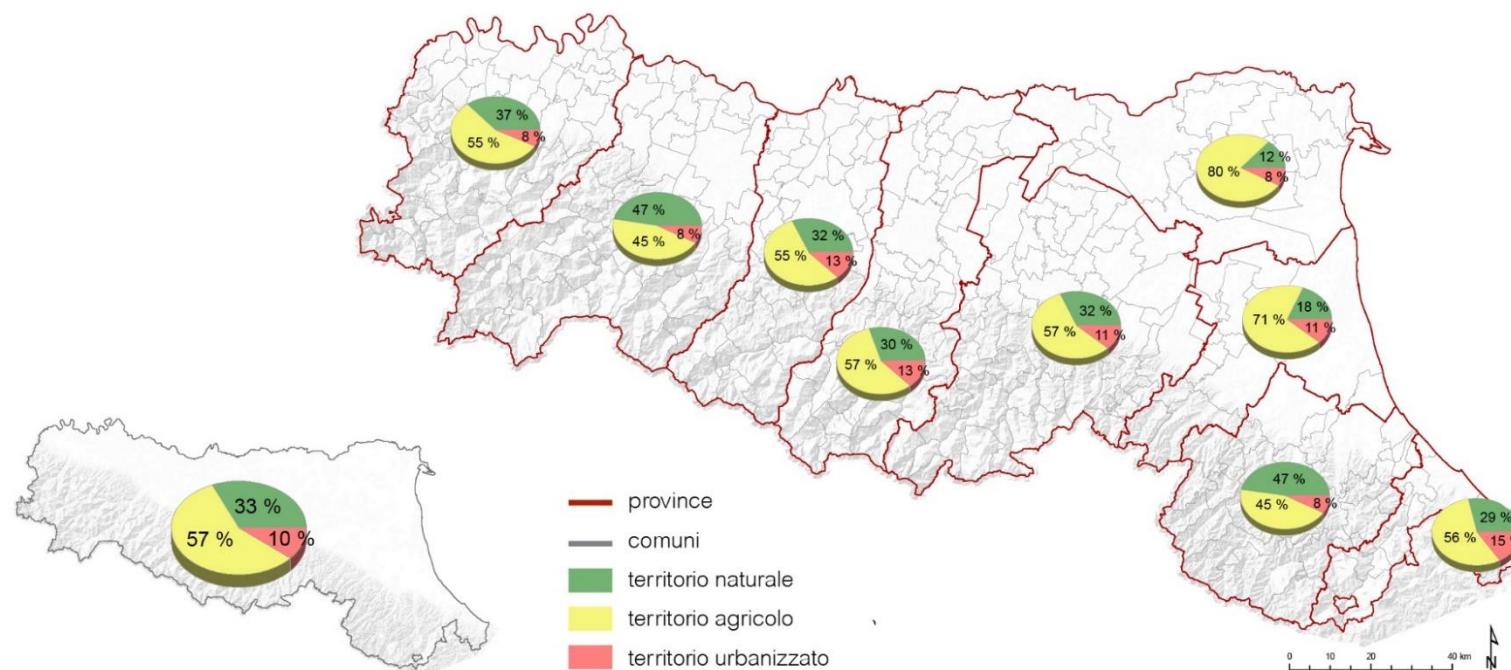
| Provincia di Rimini                                         |        | Provincia di Ferrara |        | Provincia di Modena |        | Provincia di Reggio Emilia |        | Provincia di Parma |        | Provincia di Piacenza |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------|--------|
| SUP (ha)                                                    | % PROV | SUP (ha)             | % PROV | SUP (ha)            | % PROV | SUP (ha)                   | % PROV | SUP (ha)           | % PROV | SUP (ha)              | % PROV |
| 13.398                                                      | 15,51% | 20.869               | 7,93%  | 34.175              | 12,71% | 29.098                     | 12,70% | 27.514             | 7,98%  | 19.586                | 7,57%  |
| 11.795                                                      | 13,65% | 18.249               | 6,93%  | 28.360              | 10,55% | 24.738                     | 10,80% | 22.268             | 6,46%  | 15.313                | 5,92%  |
| 549                                                         | 0,64%  | 667                  | 0,25%  | 2.337               | 0,87%  | 1.842                      | 0,80%  | 1.781              | 0,52%  | 1.215                 | 0,47%  |
| 233                                                         | 0,27%  | 313                  | 0,12%  | 725                 | 0,27%  | 486                        | 0,21%  | 557                | 0,16%  | 465                   | 0,18%  |
| 821                                                         | 0,95%  | 1.650                | 0,63%  | 2.753               | 1,02%  | 2.033                      | 0,89%  | 2.909              | 0,84%  | 2.594                 | 1,00%  |
| 48.296                                                      | 55,91% | 209.197              | 79,46% | 154.225             | 57,36% | 126.719                    | 55,32% | 155.284            | 45,05% | 142.967               | 55,25% |
| 48.027                                                      | 55,60% | 208.937              | 79,36% | 153.852             | 57,22% | 126.351                    | 55,16% | 154.915            | 44,94% | 142.708               | 55,15% |
| 236                                                         | 0,28%  | 169                  | 0,06%  | 257                 | 0,10%  | 242                        | 0,11%  | 241                | 0,07%  | 130                   | 0,05%  |
| 31                                                          | 0,04%  | 91                   | 0,03%  | 116                 | 0,04%  | 126                        | 0,05%  | 129                | 0,04%  | 128                   | 0,05%  |
| 24.530                                                      | 28,40% | 33.140               | 12,59% | 80.485              | 29,93% | 73.225                     | 31,97% | 161.913            | 46,97% | 96.175                | 37,17% |
| 17.654                                                      | 20,44% | 7.475                | 2,84%  | 64.248              | 23,89% | 58.830                     | 25,68% | 136.788            | 39,68% | 84.835                | 32,78% |
| 5.577                                                       | 6,46%  | 262                  | 0,10%  | 8.325               | 3,10%  | 7.869                      | 3,44%  | 11.140             | 3,23%  | 8.894                 | 3,44%  |
| 1.300                                                       | 1,51%  | 25.403               | 9,65%  | 7.911               | 2,94%  | 6.526                      | 2,85%  | 13.985             | 4,06%  | 2.447                 | 0,95%  |
| Numero di edifici sparsi in territorio rurale per categorie |        |                      |        |                     |        |                            |        |                    |        |                       |        |
| numero di edifici                                           | %      | numero di edifici    | %      | numero di edifici   | %      | numero di edifici          | %      | numero di edifici  | %      | numero di edifici     | %      |
| 14.089                                                      | 91%    | 18.349               | 84%    | 42.828              | 92%    | 22.432                     | 88%    | 32.133             | 89%    | 27.047                | 85%    |
| 1.366                                                       | 9%     | 3.594                | 16%    | 3.771               | 8%     | 3.018                      | 12%    | 4.094              | 11%    | 4.816                 | 15%    |
| 15.455                                                      | 100%   | 21.943               | 100%   | 46.599              | 100%   | 25.450                     | 100%   | 36.227             | 100%   | 31.863                | 100%   |

Fonte





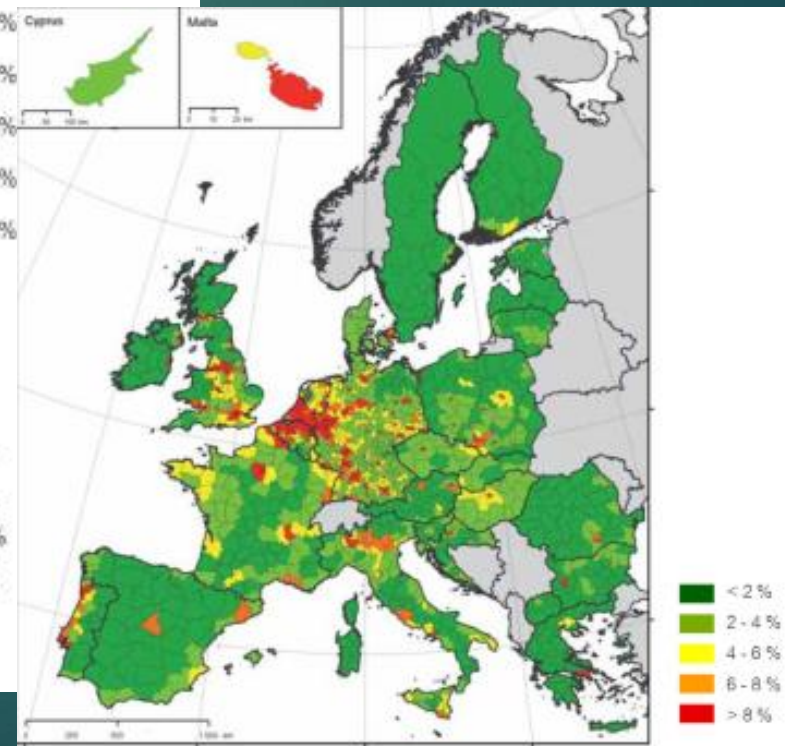
## Tabelle regionali Emilia-Romagna relative al consumo di suolo



Suolo consumato e non al 2008 per province



■ > 10 %



## La situazione europea



Probabilmente in epoca pre-romana i siti del ' Padus ' dovevano avere un aspetto più o meno simile



**13 dicembre 2017 Delibera Num. 1988 del 13/12/2017**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO** DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 688/2016 E MODIFICHE ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 2291/2008 E N. 688/2016 (QUINTA E SESTA DIRETTIVA) IN APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

**3.**

- a) "Rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti sui programmi annuali delle attività di cui al comma 2, art. 2 della L.R. n. 23/1989 **elaborati da ARPAE d'intesa con i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie prima della loro approvazione"**
- b) modifica dell'alinea 9) di cui al punto 2) **consistente nell'eliminazione** del periodo: "a tali corsi potranno accedere solo le aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano effettuato un periodo di apprendistato presso un Raggruppamento provinciale pari ad almeno 60 ore o 12 uscite";



c) sostituzione del testo della lett. f), punto 2 con la seguente formulazione:

- **“Istituzione di una Commissione d’esame regionale unica operante per l’intero territorio regionale** che avrà sede negli uffici della Regione Emilia Romagna e si riunirà due volte all’anno in due distinte sessioni d’esame e che opererà nella seguente composizione:  
..... omissis

**4)** di approvare altresì per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della L.R. n. 13/2015, le modifiche all’Allegato della propria pagina 8 di 23

Deliberazione n. 2291/2008 (Quinta Direttiva) relative al punto 9

“Contributi regionali e provinciali”, **punto il cui testo viene così sostituito:**

..... Omissis

3) contributo alle spese relative alle funzioni di vigilanza riferite alle competenze regionali svolte attraverso ARPAE, **per ulteriori attività o per l’acquisto di idonee attrezzature.**

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA  
PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E IL  
RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  
\_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_ PER L'ATTUAZIONE  
DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N.  
23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA  
ECOLOGICA"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 Oggetto**

1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di \_\_\_\_\_ lo svolgimento delle seguenti attività:

**4)** La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.

**5)** Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, **l'espletamento dell'attività di accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.**

**6)** Gli Enti competenti in relazione alle attività di vigilanza sono indicati nel seguente schema:

|   | ATTIVITA'                                                                                                                              | ENTE TITOLARE<br>DELLE COMPETENZE                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Vigilanza nelle aree protette, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. | Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità<br><br>Comune per le Aree di Riequilibrio Ecologico |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Vigilanza rispetto alla tutela degli <b>alberi monumentali</b> regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                        | Comune/Unione dei Comuni                                                                                                                                                                                         |
| 6  | Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei <b>funghi</b> , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n.                                                                                                                                                                                                    | Unione Montana per i territori montani                                                                                                                                                                           |
| 7  | Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei <b>tartufi</b> , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                         | Regione                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | Vigilanza rispetto all'applicazione del <b>regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale</b> , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. | Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015 |
| 9  | Vigilanza rispetto all'applicazione della materia <b>incendi boschivi</b> , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000                                                                                                                                                                              | Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015 |
| 11 | Vigilanza rispetto alla tutela della <b>fauna minore</b> comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006                                                                                                                                                                                                                     | ARPAE per il territorio al di fuori dei parchi<br><br>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Vigilanza per la salvaguardia della <b>Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna</b> comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"                                                                                                                                                                                               | Comune<br><br>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza |
| 13 | Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di <b>rifiuti</b> comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e di violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR | Comune                                                                                           |
| 14 | Vigilanza del <b>benessere animale</b> e dell' <b>anagrafe canina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comune                                                                                           |
|    | come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale"                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Controllo del corretto <b>spandimento agronomico dei liquami</b> comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" | ARPAE                                                                                               |
| 16 | Vigilanza rispetto alla <b>protezione della fauna selvatica omeoterma</b> e controllo dell' <b>attività venatoria</b> di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.                                                                                                                                                                                                                    | Provincia<br><br>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza |
| 17 | Vigilanza rispetto alla tutela della <b>fauna ittica</b> e <b>controllo della pesca</b> di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi                                                                                                                                                                                                                                                      | Provincia<br><br>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza |
| 18 | Controllo in materia di <b>inquinamento luminoso</b> di cui alla L.R. n. 16/2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Comune                                                                                              |
| 19 | Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comune                                                                                              |

|   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Vigilanza nei <b>siti della Rete Natura 2000</b> , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.                     | <p>Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: all'interno dei parchi e per i siti della macroarea Romagna nelle province di Ravenna, Bologna e Rimini</p> <p>Regione Emilia-Romagna per tutti i restanti siti</p> <p>Comune per le ARE</p> |
| 3 | Vigilanza rispetto alla tutela della <b>flora protetta</b> comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.        | <p>Comune/Unione dei Comuni</p> <p>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza</p>                                                                                                                        |
| 4 | Vigilanza rispetto alla tutela dei <b>prodotti del sottobosco</b> comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii. | <p>Comune/Unione dei Comuni</p> <p>Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza</p>                                                                                                                        |



## Approvata la delibera regionale per il monitoraggio del consumo di suolo

DGR 19 marzo 2018, n. 376 "Approvazione delle modalità operative e dei contenuti informativi per il monitoraggio delle trasformazioni realizzate in attuazione del piano urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24/2017"

## Inquinamento luminoso:

la nuova direttiva dell'Emilia Romagna  
Dai Led color ambra all'illuminazione  
'adattiva', ecco una delle normative  
regionali più innovative a livello  
nazionale in tema illuminotecnico

La Regione Emilia Romagna ha emanato  
la **Terza Direttiva** in materia di  
**inquinamento luminoso e risparmio  
energetico**, approvata con **D.G.R. n. 1732**  
del 12 novembre 2015 (Bur n. 299 del 20  
novembre 2015)





# DALLA 266/91 AL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE

D.Lgs3 luglio 2017 n. 117 G.U. n. 179  
del 2 agosto 2017 Suppl. Ord. n. 43

## **ITER DELLA RIFORMA**

- 1.**Linee guida per la riforme del terzo settore , 12 maggio 2014
- 2.**Legge delega 6 giugno 2016 numero 106. "Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale della disciplina di servizio civile universale."
- 3.**Consiglio dei Ministri 12 maggio 2017 approvazione in esame preliminare dello schema di decreto recante codice del terzo settore di attuazione della legge delega per la riforma del terzo settore dell'impresa sociale per la disciplina di servizio civile universale
- 4.**decreto legislativo 111 /2017 sul cinque per mille
- 5.**decreto legislativo 112 /2017 sull'impresa sociale
- 6.**l'esame del parlamento dello schema di legge delega , il parere del Consiglio di Stato ,
- 7.**pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2/08/2017 del "CODICE DEL TERZO SETTORE" D. Lgs3/07/2017 n. 117 entrato in vigore il 3/08/2017

## I NUMERI DEL TERZO SETTORE

Rilevamento ISTAT dell'anno 2011 (DATI AL 31/12/2011)

351.000 organizzazioni non-profit attive in Italia

681 mila dipendenti

4 milioni e 700 mila volontari

Settori tipici del no profit: istruzione, sanità e assistenza che rappresentano il 17% delle istituzioni e coinvolgono il 64% di dipendenti lavoratori.

Il valore economico è stimato in 183 miliardi di euro.

Il 63% delle organizzazioni no profit è di pubblica utilità mentre hanno finalità mutualistiche il restante 37%.

## CHE COSA E' IL TERZO SETTORE

«Lo chiamano Terzo Settore ma in realtà è il primo. Un settore che si colloca tra lo stato ed il mercato, ..tra l'impresa e la cooperazione... che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà e che alimenta quei beni relazionali che soprattutto nei momenti di crisi sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze verso la frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza alla comunità nazionale. È a questo variegato universo, capace di tessere e riannodare i fili lacerati del tessuto sociale, alimentando il capitale più prezioso di cui dispone il Paese, ossia il capitale umano e civico, (Linee guida)»



La nostra associazione fino al 2 agosto 2017 era:

- un'associazione di volontariato ex 266/91

... dal 3 agosto 2017 è diventata:

- un ente del terzo settore (ETS) ex art. 3 c. 1
- iscritto nella sezione "organizzazioni di volontariato" (ODV) ex art. 46 c. 1 lett. a)

**Come è successo?**

attraverso la Trasmigrazione dai registri esistenti

infatti l'art. 54 stabilisce che: una volta istituito il **registro Unico Nazionale del Terzo settore** gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare i dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato esistenti al giorno precedente dell'operatività del registro  
**Tutto questo entro il 25 gennaio 2019 !!!**

## DEFINIZIONE DI VOLONTARIO

Il Codice del Terzo Settore definisce così il volontario (art. 17 comma 2):

“una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”

**Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117**



## Art. 1.

### Finalità e oggetto della legge

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.



## Art. 4

1.

**Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato,** le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni **e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale **in forma di azione volontaria** o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, **ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.**





## Articolo 5

### Attività di interesse generale

In vigore dal 11/09/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 3

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o1. principale una o piu' attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

Segue lista .....

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

.....

y) protezione civile ai sensi della L. 24 gennaio 1992 n. 225, e successive modificazioni;



## Art. 6

### Attività diverse

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

## Art. 7

### Raccolta fondi

In vigore dal 03/08/2017

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.



## Articolo 11

### Iscrizione

In vigore dal 03/08/2017

**1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore** ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

## Articolo 12

### Denominazione sociale

In vigore dal 03/08/2017

**1. La denominazione sociale**, in qualunque modo formata, **deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS**. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.



## Articolo 13

### Scritture contabili e bilancio

In vigore dal 11/09/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 4

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di gestionale bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro **puo' essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.**

## Articolo 15

### Libri sociali obbligatori

In vigore dal 03/08/2017

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

**1.**

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

**2.** I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

**3.** Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.





## Articolo 17

### Volontario e attivita' di volontariato

In vigore dal 11/09/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 5

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
2. **Il volontario e' una persona che**, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, **mettendo a disposizione il proprio tempo** e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, **in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.



**3. L'attività del volontario non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

**4.** Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. , purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili



## **Articolo 18**

### **Art. 18 Assicurazione obbligatoria**

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo 23**

### **Art. 23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni**

In vigore dal 03/08/2017

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



## **Articolo 24**

### **Assemblea**

In vigore dal 03/08/2017

**1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.**

**2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu' voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l' , in quanto compatibile**

## Articolo 32

### Organizzazioni di volontariato

In vigore dal 11/09/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 9

**1.** Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, **da un numero non inferiore a sette persone fisiche** o a tre organizzazioni di volontariato, **per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5,** avvalendosi in modo prevalente dell' attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Omissis .....

**3.** La denominazione sociale deve **contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.**

L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato





## Articolo 45

### Registro unico nazionale del Terzo settore

In vigore dal 03/08/2017

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il **Registro unico nazionale del Terzo settore**, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione .....  
omissis
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica

## Articolo 46

### Struttura del Registro

In vigore dal 03/08/2017

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

1.

- a) **Organizzazioni di volontariato;**
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

## Articolo 47

### Iscrizione

In vigore dal 03/08/2017

**1.** Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed **indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.** Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

## Articolo 56

### Convenzioni

In vigore dal 11/09/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 13

- 1. Le amministrazioni pubbliche** di cui all' , articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono **sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato** e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, **convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.**
- 2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato** e alle associazioni di promozione sociale **delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

Il documento continua con innumerevoli altri articoli che definiscono:

- Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato
- Vari organi di controllo
- Privilegi degli organismi del terzo settore
- Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore
- Tenuta dei dati contabili del terzo settore

La lettura dei quali viene rimandata all'interesse personale per la materia.



E' stato presentato al Castello Estense di Ferrara il progetto di prevenzione "il Po d'Amare" contro l'inquinamento da plastica in mare. Il progetto pilota predisposto da Fondazione per lo sviluppo Sostenibile, Corepla e Castalia è realizzato grazie al coordinamento dell'autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con il patrocinio del Comune di Ferrara e dell'Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po) 18 luglio 2018



Con questo sistema brevettato, sottolinea Lorenzo Barone direttore tecnico di Castalia, "possiamo ipotizzare di recuperare 50 tonnellate di materiale in un mese"



# Alcuni cenni sulla L.R. 21/02/2005 n.12 ' Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato'

## Art. 1

### Finalità e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione , **con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato** come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, **nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.**



## Art. 2

### 1. **Registri delle organizzazioni di volontariato** ... per memoria

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi **rilevanza regionale** le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di **volontariato non aventi rilevanza regionale**, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

## Art. 3

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 28 luglio 2006 n. 13)

### **Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà da almeno sei mesi.



Continua dall'art.2

2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, **dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative** nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura.

#### Art. 4

**Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione**

#### Art. 5

##### **Attività di controllo**

..... Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno ... omissis



## Art. 6

**Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati**

....omissis

## Art. 7

**Diritto di partecipazione e di informazione**

... omissis

.....

## Art. 13

**Rapporti convenzionali**

**1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.**





**2.** I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

**3.** Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti **con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;**
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali** necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;



c) **devono essere stipulate le assicurazioni** previste dall'articolo 18 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, **devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.**

**4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi** e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.

#### **Art. 14**

Criteri di priorità per le convenzioni



## Art. 16

**Centri di servizio per il volontariato** (modificati commi 1,2,6 e 7 da art. 17 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

**1. I Centri di servizio per il volontariato** (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 32 del **D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117** in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire ... previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

## Art. 17

Compiti e attività dei Centri di servizio (modificati commi 1 e 3 da art. 18 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

**1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato.** A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. In particolare:



La L. n.12 prosegue determinando i compiti, le attività, i campi di azione e i controlli effettuati sui Centri di Servizio a cura di vari organi preposti: I **Comitati di Gestione** (verifiche sulle attività e sulla gestione contabile )

Nomina altre strutture come la **Conferenza regionale del volontariato e l'Osservatorio regionale del volontariato** quali momenti aggregativi di confronto e verifica sulle politiche rivolte al volontariato regionale.

**il Comitato Paritetico provinciale**, preposto alla verifica, al confronto ed allo studio delle necessità di intervento prioritario sul territorio da effettuare a cura dei Centri di Servizio

